



COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI PARMA

DL n. 512/1996 ART. 3 DM 2-9-2021 ART. 5 COMMA 2 - ALLEGATO IV DM 28 SETTEMBRE 2021

IDONEITÀ TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO

Attività con obbligo

Nei seguenti luoghi di lavoro è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano **l'attestato di idoneità tecnica** di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512 che viene rilasciato, su istanza del Datore di Lavoro, dal Comando dei vigili del fuoco, competente sul territorio ove ha sede l'attività lavorativa, previo superamento di una prova tecnica.

- a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
- b) fabbriche e depositi di esplosivi;
- c) centrali termoelettriche;
- d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- e) impianti e laboratori nucleari;
- f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m²;
- g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m²;
- h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
- i) interporti con superficie superiore a 20.000 m²;
- j) alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
- k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
- l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
- m) uffici con oltre 500 persone presenti;
- n) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;



COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI PARMA

- o) edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta al pubblico superiore a 1.000 m²;
- p) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
- q) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
- r) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

L'istanza di accertamento dell'idoneità tecnica deve essere effettuata nel Comando dei Vigili del Fuoco della provincia dove il lavoratore svolge l'attività lavorativa.

L'abilitazione di addetto antincendio è valida su tutto il territorio nazionale.

I Comandi dei vigili del fuoco rilascia l'attestato di idoneità tecnica ai lavoratori che abbiano superato la prova tecnica (esame) con esito positivo.

Il candidato che non supera l'esame può formulare una nuova richiesta dopo un periodo non inferiore a due settimane. In caso di ulteriore esito negativo il candidato deve frequentare un nuovo corso di formazione.